

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

| Deliberazione n.ro | Data di Adozione |
|--------------------|------------------|
| 0002103 | 08/11/2022 |

OGGETTO: Corte d'Appello di Bari. Proposizione giudizio di riassunzione dopo sentenza Corte di Cassazione e nomina avvocato esterno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220003348 DEL 04/11/2022





COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

| | |
|---|--|
| Parere del Direttore Amministrativo | Parere del Direttore Sanitario |
|  Firmato Digitalmente il 07/11/2022 15:54 Luigi FRUSCIO |  Firmato Digitalmente il 07/11/2022 16:23 Donato SIVO |
| Il Segretario | Il Direttore Generale |
|  Firmato Digitalmente il 08/11/2022 14:38 Gianpaolo PARISI |  Firmato Digitalmente il 08/11/2022 13:34 Antonio SANGUEDOLCE |

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE


Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **08/11/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 08/11/2022 14:38



Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | Corte d'Appello di Bari. Proposizione giudizio di riassunzione dopo sentenza Corte di Cassazione e nomina avvocato esterno. |
|-----------------|--|

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 239 del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale avv. Edvige Trotta che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO CHE

- con sentenza n. 27613/2022, la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso promosso dalla ASL BA per ministero dell'avv. Luciano Martucci del Foro di Bari, avvocato esterno, cassava con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 385/2016, avente ad oggetto l'impugnativa di lodo arbitrale per nullità.

RITENUTO

- l'interesse dell'ASL BA a riassumere tempestivamente il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Bari, al fine di far valere la nullità del lodo arbitrale.

CONSIDERATO CHE

- è opportuno affidare l'incarico difensivo per l'attività innanzi descritta all'avv. Luciano Martucci, il quale ha già promosso il ricorso per Cassazione;
- la S.B.L. ha acquisito dal professionista il *curriculum vitae* e la dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o allo svolgimento di attività professionali ai sensi dell'art. 15, c. 1, del D. Lgs. n. 33/2013.

TANTO PREMESSO

- si propone di conferire l'incarico per lo svolgimento dell'attività innanzi descritta a detto legale esterno, ai patti ed alle condizioni di cui alla Convenzione professionale concordata e sottoscritta tra le parti, allegata al presente atto, quale parte integrante.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Assunto quanto in premessa

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

- di promuovere giudizio in riassunzione innanzi alla Corte d'Appello di Bari e di affidare la rappresentanza e difesa della ASL BA all'avv. Luciano Martucci, del Foro di Bari, conferendogli procura alle liti;
- di stabilire che l'avv. Luciano Martucci, con la sottoscrizione della Convenzione, parte integrante del presente atto, accetta l'incarico nei termini e con le modalità ivi fissati;
- di liquidare al predetto difensore, a titolo di acconto sulle competenze professionali a lui dovute, la somma di € 1.500,00, oltre € 60,00 per CPA al 4% ed € 343,20 per IVA al 22%, per la complessiva somma di € 1.903,20, al lordo delle ritenute di legge;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010;
- di contabilizzare la somma di € 1.903,20 al conto economico aziendale n. 733.105.00025 "Onorari e spese legali per resistenza in giudizio" del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2022;
- di dare mandato all'Area Gestione Risorse Finanziarie di procedere al pagamento del detto acconto, previa acquisizione della fattura per la relativa somma, ai sensi della vigente normativa sull'obbligo della fatturazione elettronica acquisita agli atti aziendali con le modalità indicate sul sito istituzionale di questa Azienda, www.asl.bari.it;
- di disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione;
- di disporre che la restante spesa, riveniente dal presente conferimento di incarico, pari all'importo lordo di € 7.221,12, comunque con oneri accessori calcolati all'attualità, troverà capienza nel conto n. 230.120.00105 "Fondo rischi per vertenze giudiziarie e contenziosi", rideterminato annualmente sulla base dell'analisi dei rischi;
- di trasmettere all'Area Gestione Risorse Umane il presente provvedimento e gli ulteriori documenti necessari ai fini delle prescritte comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- di pubblicare il presente provvedimento sulla sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Consulenti e collaboratori, presente sul sito web aziendale, ai sensi dell'art. 15, D. Lgs. n. 33/2013;

Tutta la documentazione richiamata nella presente delibera è agli atti della S.B.L.

Fasc. n. 591/2007

CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE TRA

La **ASL BA**, in persona del Direttore Generale della ASL BA, dott. Antonio Sanguedolce, con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6, C.F. e P.I. 06534340721,

e

l'**avv. LUCIANO MARTUCCI**, con studio in Bari alla via Andrea da Bari n. 125, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1. OGGETTO DELL'INCARICO

La parte committente affida al professionista, che accetta, l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa per la proposizione innanzi alla Corte d'Appello di Bari di atto di citazione in riassunzione del giudizio deciso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza di rinvio n. 27613/2022 depositata il 21.09.2022, promosso dalla ASL BA contro l'arch. Alessandro Martini, in proprio e quale legale rappresentante del RTP composto anche dagli architetti Giuseppe Manara, Antonio Maria Michetti e Giuseppe Vergantini, per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 385/2016 del 04.04.2016, avente ad oggetto il rigetto dell'impugnazione del lodo arbitrale reso inter partes da parte della ASL BA ritenuto nullo a causa della irrivocabilità della nomina del terzo arbitro.

Per gli eventuali ulteriori gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione.

ART. 2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Considerato il valore indeterminabile della controversia e tenuto conto dell'oggetto e della complessità del giudizio, la quantificazione del compenso viene convenzionalmente stabilita in applicazione del D.M. n. 147/22, con riferimento ai valori minimi dei parametri dello scaglione previsto per le cause di valore tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello, determinando così un importo complessivo pari ad € 6.253,30 (seimiladuecentocinquantequattro/30), oltre rimborso forfettario al 15%, per un totale imponibile di € 7.191,30 (settemilacentonovantuno/30), oltre CPA al 4% ed IVA al 22%, come di seguito specificato, precisando che il riconoscimento del compenso avverrà soltanto in relazione alle fasi effettivamente espletate:

| | |
|---------------------|-------------------|
| – fase di studio | € 1.488,50 |
| – fase introduttiva | € 955,50 |
| – fase decisionale | <u>€ 2.551,50</u> |
| totale | € 4.955,50 |

Nel caso di espletamento della fase istruttoria, sarà riconosciuto il compenso determinato secondo i criteri innanzi fissati, pari ad € 1.297,80.

Nell'ipotesi in cui il giudizio si concluda con una conciliazione giudiziale o con una transazione della controversia, il compenso finale verrà così contabilizzato: ai sensi dell'art. 4, sub. 6, del D.M. n. 55/14, al compenso

dovuto per le fasi effettivamente espletate al momento dell'intervenuta conciliazione o transazione come innanzi contabilizzate, sarà applicato l'aumento fino a $\frac{1}{4}$ rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

In caso di rigetto totale dell'avversa domanda, giusta pronuncia giudiziale, l'Azienda riconoscerà al professionista incaricato una maggiorazione del 10% sul compenso dovuto.

In caso di riconoscimento, in sentenza, di spese di lite a favore dell'Azienda, per un importo superiore al compenso riconosciuto al professionista incaricato ai sensi della presente convenzione, il legale incaricato avrà diritto alla corresponsione di un'ulteriore somma, quale integrazione del compenso di cui alla presente convenzione, riveniente dalla differenza tra il compenso concordato con la ASL BA e la quantificazione delle spese di condanna a favore dell'Azienda giudizialmente determinate.

Il riconoscimento e la corresponsione di quanto innanzi sono subordinati all'effettivo incasso, da parte della ASL BA, delle predette somme.

Qualora il professionista incaricato si dichiari disponibile all'attività di recupero, la stessa non comporterà ulteriori esborsi a carico del committente.

Eventuali ulteriori emolumenti maturati in virtù dell'attività di recupero espletata restano a favore del professionista incaricato che, non potendosi dichiarare antistatario nella procedura di cui trattasi, per ragioni di contabilità aziendale, ne beneficerà previo incasso delle stesse da parte dell'Azienda.

Le eventuali spese borsuali sostenute per lo svolgimento dell'attività saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta, se riconoscibili ed adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie.

Ai sensi dell'art. 2233 del cod. civ. il professionista riconosce che la determinazione del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico ed al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

ART. 3. TERMINI DI CORRESPSIONE DEL COMPENSO

La committente si obbliga al versamento di un acconto sul compenso a riconoscersi, pari ad € 1.500,00, oltre CPA al 4% ed IVA al 22%.

Il pagamento della somma sopra indicata avverrà previa emissione di fattura elettronica.

Non saranno corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La liquidazione della restante parte del compenso, determinato "*in toto*" ai sensi della presente convenzione, avverrà a prestazione conclusa, previa presentazione di fattura elettronica, in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività svolta dal professionista, anche alla luce di vicende processuali che potrebbero incidere sulla riconoscibilità "*in toto*" delle fasi stesse come innanzi indicate. Da tale importo verrà detratto l'acconto versato.

In caso di recesso da parte della committente, rimane l'obbligo di corrispondere al professionista il compenso dovuto per l'attività già svolta, conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 55/14.

ART. 4. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il professionista è tenuto all'osservanza delle leggi, delle normative e dei principi giurisprudenziali che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il professionista deve far pervenire alla ASL BA la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente la Struttura Legale della ASL BA, a mezzo fax e/o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, provvedimenti del Giudice), nonché da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

ART. 5. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista, con l'accettazione dell'incarico, presta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il professionista, esperto della materia, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell'incarico ed assume l'obbligazione di difesa in giudizio, nel predetto procedimento.

Il professionista si obbliga:

- a non accettare incarichi in contraddittorio con la ASL BA o nei quali l'Azienda sanitaria sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne;
- a comunicare prontamente alla SBL della ASL BA l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato, prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno della ASL BA prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;
- al rispetto del Codice di Comportamento della ASL BA ex Deliberazione di D.G. n. 132 del 31.01.2019, pubblicata sul sito *web* aziendale; la violazione del predetto obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione.

Il professionista deve comunicare gli estremi della propria assicurazione da R.C. professionale e si impegna a tenere attiva la copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni di incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere la predetta convenzione ai sensi degli art. 1453 c.c. e ss. e revocare il mandato conferito.

ART. 6. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il professionista incaricato ai sensi degli artt. 46 - 47 del DPR n. 445/2000 dichiara:

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32

quater c.p.;

- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con la ASL BA o nei quali comunque la ASL BA sia interessata.

ART. 7. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile.

LCS

Il Direttore Generale ASL BA
dott. Antonio Sanguedolce

avv. Luciano Martucci

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. il professionista dichiara di approvare specificatamente gli artt. 2. Determinazione del compenso, 3. Termini di corresponsione del compenso e 5. Obblighi del Professionista.

LCS

Il Direttore Generale ASL BA
dott. Antonio Sanguedolce

avv. Luciano Martucci

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

| Conto Economico/Patrimoniale | Anno | Importo |
|--|------|----------|
| 23012000105 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali | 2022 | 7.221,12 |
| 73310500025 - Onorari e spese legali per resistenza in giudizio | 2022 | 1.903,20 |

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Area Gestione Risorse Umane | Area Gestione Risorse Finanziarie |
|-----------------------------|-----------------------------------|

PROPOSTA N.RO 20220003348 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220002103 DEL 08/11/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|------------------------|--|
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Carucci Angelo Ernesto |  Firmato digitalmente il 04/11/2022 12:03 |
| Responsabile UOS/UOSD | Caputo Gaetano |  Firmato digitalmente il 04/11/2022 12:06 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Trotta Edvige |  Firmato digitalmente il 04/11/2022 14:51 |